



COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 13.12.2018




ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale finalizzato all'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema formativo, salvaguardando il principio del diritto allo studio.
 2. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri per la fruizione del servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale.
 3. Il servizio di trasporto è assicurato dal Comune di Malonno tenendo conto dei seguenti elementi fattuali/normativi:
 - conformità alla normativa vigente in materia;
 - distribuzione dei punti di raccolta/discesa secondo criteri di omogeneità, onde evitare disparità di trattamento;
 - economicità, efficacia ed efficienza;
 - valutazione delle singole posizioni soggettive secondo imparzialità e ragionevolezza.
 4. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.
-

SEZIONE 1

SCUOLABUS





ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che frequentano la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado.
2. Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dai punti di raccolta/discesa, distribuiti unicamente all'interno del territorio comunale, fino ai plessi scolastici e viceversa.
Il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche, deliberate dal Piano del Diritto allo Studio.
3. Il servizio viene effettuato, di norma, mediante gestione in economia, o conferimento del servizio in appalto.
4. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico secondo il calendario stabilito dalle competenti Autorità Scolastiche.
5. Il piano di trasporto tiene in considerazione:
 - l'orario di funzionamento dei plessi scolastici, trasmesso dalle Autorità Scolastiche;
 - i tempi di percorrenza dei singoli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione superi i 500 metri;
 - i percorsi lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, dei terzi, del personale e dei mezzi di trasporto.
6. I percorsi saranno programmati secondo criteri razionali, tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti.
7. I punti di raccolta/discesa saranno localizzati lungo gli itinerari, tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti, e non saranno permesse soste diverse o ulteriori. Viene fatta eccezione, previa richiesta scritta da presentare presso l'Ufficio anagrafe, per i bambini frequentanti le classi prime della Scuola primaria o in casi di difficoltà di deambulazione temporanea o permanente allegando certificazione medica.
8. Il piano di trasporto potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo sempre conto dei criteri di economicità ed efficienza.
9. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, concludendo accordi con l'utenza interessata.
10. Gli orari del servizio sono prestabiliti e tengono conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.
11. L'Amministrazione si impegna a garantire il trasporto anche in caso di alunni portatori di handicap che non necessitino di accompagnamento.
12. E' prevista, per le famiglie che risiedono in zone disagiate o particolarmente difficili da raggiungere, l'erogazione di un contributo in luogo del servizio di trasporto, dovendo provvedere privatamente al trasporto dei propri figli.



ART. 3 - ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

1. Chi intende usufruire del servizio di trasporto scolastico dovrà compilare un'apposita richiesta di adesione da ritirare e riconsegnare all'Ufficio anagrafe del Comune. Successivamente all'iscrizione, le famiglie degli alunni dovranno comunicare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio anagrafe ogni eventuale variazione riguardante il cambio della residenza anagrafica o dei recapiti telefonici forniti, nonché la rinuncia al servizio, al fine di consentire all'ufficio competente la corretta esecuzione di ogni adempimento successivo alla richiesta di adesione al servizio.
2. La compilazione del modulo d'iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte dell'esercente la potestà genitoriale di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e di discesa dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
3. L'iscrizione in corso d'anno scolastico è possibile solo previa verifica dei posti disponibili e su valutazione dell'Amministrazione comunale nei casi in cui possa comportare modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

ART. 4 – ACCOMPAGNAMENTO E SICUREZZA

1. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus, organizzato lungo punti di raccolta segnalati con apposita segnaletica orizzontale e verticale.
2. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti o non siano alle fermate all'orario previsto.
3. Rispetto al percorso di andata, l'autista è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa dal mezzo che verrà effettuata per la Scuola primaria e secondaria di primo grado nel parcheggio comunale adiacente la Scuola.
4. Per il percorso di ritorno, l'autista è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo alle fermate prestabilite con l'eventuale presa in carico da parte di un genitore.
5. Per i minori che usufruiscono del servizio, nel caso di impossibilità ad accogliere l'alunno, al momento della discesa, da parte di un genitore o di persona delegata, il genitore potrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto personalmente a insegnare allo stesso a tornare a casa da solo in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa, della maturità del minore e del contesto territoriale, e rimanendo comunque responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, dal momento successivo alla discesa dal mezzo.
6. L'Amministrazione comunale e il personale incaricato del servizio non si assumono alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.



Spetta alla famiglia provvedere alla sicurezza del minore nel tragitto tra la fermata e la propria abitazione.

7. L'Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa degli utenti, dei mezzi e degli operatori addetti al trasporto.

ART. 5 – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI IN VETTURA - SANZIONI

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento, ed in particolare dovranno:
 - salire nello scuolabus in modo disciplinato ed ordinato;
 - occupare il sedile evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
 - alzarsi solo ad automezzo fermo;
 - non disturbare o molestare i compagni di viaggio e l'autista;
 - usare un linguaggio conveniente evitando di urlare, dire parolacce o bestemmie;
 - non sporgersi e non lanciare oggetti dai finestrini;
 - mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo, evitando di insudiciare o guastare con scarpe e quant'altro, o comunque rimuovere o manomettere, parti o apparecchiature dello scuolabus e, più in generale, rispettare le disposizioni impartite dall'autista;
 - dopo essere scesi dallo scuolabus, rimanere alla fermata ed attendere sempre che l'automezzo sia già partito prima di spostarsi o di attraversare la strada;
 - evitare di salire o scendere dal veicolo in luogo diverso da quello stabilito come fermata.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.
4. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.
5. Nel caso in cui gli alunni violassero le predette norme di comportamento, l'Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di sospensione temporanea o definitiva del servizio o di richiedere alle famiglie il risarcimento dei danni provocati a cose e persone come conseguenza del comportamento scorretto del minore.

ART. 6 – COSTO DEL SERVIZIO

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
2. La tabella delle quote di compartecipazione a carico dell'utenza sarà allegata al modulo d'iscrizione al servizio.
3. Le quote di compartecipazione sono stabilite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - distanza della fermata dalla sede scolastica;
 - ISEE dell'anno precedente.



4. Conformemente alle previsioni di cui alla predetta deliberazione, l'Ufficio competente procederà all'emissione di una nota di debito a carico del genitore richiedente, che verrà recapitata al domicilio da questi indicato e che sarà necessaria al pagamento della tariffa indicata presso la Tesoreria Comunale. Il mancato ricevimento della nota di debito per disguidi postali non costituisce motivo di deroga all'effettuazione del versamento entro le scadenze prefissate.
5. In caso di utilizzo saltuario del servizio la quota di compartecipazione dovuta al Comune dovrà comunque essere pagata totalmente.

ART. 7 – MANCATO PAGAMENTO

1. In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà alla sospensione del servizio per l'alunno in questione.

ART. 8 – RINUNCIA AL SERVIZIO

1. La rinuncia al servizio dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio anagrafe del Comune prima della cessazione dell'utilizzo.
-



SEZIONE 2

PEDIBUS





ART. 9 – PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio di trasporto Pedibus è composto da un gruppo di alunni “passeggeri” e da due o più “autisti” e “controllori”.
2. Gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate e vengono accompagnati da volontari riconoscibili da pettorina ad alta visibilità.
3. Il Pedibus potrà avviarsi solo se vi sarà la presenza di almeno due adulti addetti alla sorveglianza per ciascun itinerario e dovrà accompagnare non più di 30 alunni per tratta. Dal trentunesimo alunno in poi sarà obbligo affiancare alla carovana di alunni, un terzo volontario adulto.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. L'attività Pedibus si propone come iniziativa rivolta a tutti gli alunni della Scuola Primaria di Malonno.
2. Gli alunni che usufruiranno del Pedibus dovranno essere presenti al capolinea o alle fermate, negli orari stabiliti. Il Pedibus parte all'orario prestabilito con gli alunni presenti, è obbligatorio indossare la pettorina ad alta visibilità fornita dal Comune. Qualora l'alunno dovesse ritardare e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola o alla fermata successiva.
3. Per il viaggio di ritorno i bambini dovranno concentrarsi, all'uscita dalle proprie classi, presso il punto di raccolta all'interno della scuola debitamente comunicato. Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, in base alla composizione del gruppo dell'andata. Sarà cura dei genitori comunicare la partecipazione nello stesso giorno ad uno solo dei due viaggi.
4. Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario e l'orario scolastico di frequenza obbligatoria. Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite, o in particolari condizioni previo avviso per tempo da parte del coordinatore del servizio Pedibus.

ART. 11 – COORDINAMENTO DEI VOLONTARI

1. I volontari sono coordinati dal Coordinatore del Pedibus. Ai fini del coordinamento sarà individuato tra i volontari un referente per ciascuna linea. Il Coordinatore Pedibus (o per delega il referente linea), ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti a:
 - Accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche
 - Vigilare sullo svolgimento del servizio
 - Verificare i risultati del servizio.
2. Il gruppo volontari si incontrerà periodicamente per monitorare le attività, aggiornare e formare i volontari, individuare le criticità e le soluzioni alternative, valutare le esperienze in atto.



ART. 12 – ISCRIZIONI

1. Per iscriversi al servizio dovrà essere compilato l'apposito modulo fornito dal Comune e l'adesione dovrà essere rinnovata per ogni anno scolastico successivo, pena l'automatica esclusione.

ART. 13 – SORVEGLIANZA

1. I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati a personale volontario che possono diventare "Pediautisti" comunicando la propria disponibilità all'Ufficio anagrafe presso il Comune. Vengono poi istruiti e inseriti in un apposito elenco.
2. Il personale di accompagnamento durante il servizio Pedibus, dovrà sempre indossare la pettorina ad alta visibilità ed utilizzare la paletta segnaletica fornita dall'Amministrazione Comunale.
3. I volontari-accompagnatori sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus con impegno, senso civico, responsabilità e spirito di collaborazione. Sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all'elenco fornito dal Coordinatore Pedibus, a compilare i registri di bordo nei quali sono elencati i bambini, e a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto.

In particolare, nell'espletamento del servizio, i volontari-accompagnatori si affiancano ai bambini e li assistono con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non avvengano inconvenienti o incidenti. Qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza, pericolo o incidente, il personale addetto è tenuto a fermare il Pedibus e a dare immediatamente comunicazione al personale della Polizia Locale. Gli accompagnatori sono tenuti a fare rispettare specifiche regole a garanzia della sicurezza degli alunni:

1. Rispettare, ascoltare e ubbidire gli adulti-accompagnatori;
2. Camminare e non correre;
3. Non spingere i compagni;
4. Mantenere la fila;
5. Indossare sempre la pettorina ad alta visibilità.

Il volontario impossibilitato a coprire il turno di servizio è tenuto a informare, con sollecitudine, il Coordinatore Pedibus. La rinuncia al ruolo di volontario-accompagnatore sarà subordinata a comunicazione scritta all'Ufficio anagrafe con un preavviso utile di almeno 10 giorni.

ART. 14 – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

1. È importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera corretta, idonea e responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi o sospesi dal servizio tramite comunicazione.



2. I genitori si impegnano ad istruire il proprio figlio sul comportamento da tenere nel corso del tragitto (di cui all'Art. 13 punto 3 del presente Regolamento) e sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.

ART. 15 – RINUNCE ED ESCLUSIONI

1. La rinuncia all'utilizzo del servizio, da parte degli alunni, dovrà essere comunicata con sollecitudine, a cura dei genitori al Coordinatore del Pedibus. Il non utilizzo del servizio per un periodo di 3 settimane consecutive, in assenza di validi motivi di giustificazioni, determinerà l'esclusione d'ufficio.

ART. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I volontari-accompagnatori verranno assicurati dal Comune per la responsabilità civile e infortunio. Gli alunni invece beneficiano della copertura assicurativa scolastica.
 2. Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Regolamento, i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
-



SEZIONE 3

DISPOSIZIONI FINALI



ART. 17 – PUBBLICITA’ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il Comune assicura la divulgazione del presente regolamento mediante la pubblicazione sull’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune; la disponibilità presso l’Ufficio anagrafe del Comune.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La vigenza del presente regolamento è subordinata all’esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
 2. L’effettiva applicazione del presente regolamento decorrerà dall’anno scolastico 2018/2019.
-